

COMUNE DI SILIGO

Provincia di Sassari



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DEI LOCALI COMUNALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei locali comunali (Centro di Aggregazione Sociale e Casa adiacente al complesso Biddanoa) quando lo stesso non è impegnato da iniziative comunali.

ART. 2

Il Comune di Siligo, al fine di favorire le attività sociali, culturali e di aggregazione, consente l'utilizzo da parte di terzi dei seguenti locali:

- Sala convegni e locale bar;
- Sala adiacente il C.A.S.;
- Palestra;
- Cucina attrezzata;
- Casa adiacente al complesso Biddanoa.

ART. 3

Possono utilizzare i suddetti locali per manifestazioni temporanee pubbliche e private, i seguenti organismi:

- a) associazioni
- b) comitati
- c) cooperative
- d) società sportive
- e) organizzazioni politiche e sindacali
- f) enti pubblici territoriali
- g) enti scolastici
- h) singoli cittadini

ART. 4

Per poter utilizzare i locali debbono essere osservate le seguenti modalità:

- a- domanda redatta su apposito modulo reperibile presso il Comune (o scaricabile dal sito web) da parte del richiedente o del responsabile della manifestazione, la quale deve contenere:
 - 1- indicazione del genere di attività, della data, orario e durata della manifestazione ed eventuale utilizzo degli impianti del locale;
 - 2- impegno ad usare la massima diligenza nell'uso del locale, degli impianti e delle attrezzature ed a rispondere di eventuali danni che si potessero arrecare agli stessi;
 - 3- impegno ad eseguire le pulizie interne ed esterne al locale utilizzato ed accettando che qualora le stesse non vengano ben eseguite sarà l'Amministrazione Comunale ad eseguirle con spese a totale carico dell'organismo richiedente.

ART. 5

Qualora dovessero verificarsi concomitanze di richieste è data la precedenza alle Associazioni e, fra i privati, alla prima richiesta presentata. Farà fede il numero di acquisizione al protocollo.

ART. 6

L'autorizzazione per l'uso dei locali è subordinata al pagamento del costo del servizio, quantificato in € 50,00 per ogni giorno di utilizzo.

ART. 7

Chiunque ottenga l'uso dei locali dovrà versare all'ufficio economato dell'Amministrazione Comunale un deposito cauzionale di € 100,00 a garanzia di eventuali danni alle strutture ed agli impianti, che sarà restituito a manifestazione conclusa.

ART. 8

La sala adiacente il CAS può essere utilizzata gratuitamente. Per l'utilizzo dello stesso in abbinamento agli altri locali di cui all'art. 2, è comunque previsto il pagamento e deposito cauzionale come stabilito dai precedenti articoli 6 e 7.

ART. 9

L'uso temporaneo di tutte le strutture comunali oggetto del presente regolamento è gratuito per le manifestazioni svolte senza scopi di lucro organizzate dagli enti quali Pro Loco, Comitanti religiosi, Istituti scolastici ed associazioni con finalità sociali.

ART. 10

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile del Servizio previo visto del Sindaco o di un suo delegato.

ART. 11

L'uso dei locali può essere concesso contemporaneamente a più organismi richiedenti i quali concordano fra loro giorni ed orari di utilizzo onde consentire la fruizione razionale dei locali, evitare interferenze fra le diverse attività, garantire la pulizia ed il decoro dei locali utilizzati.

ART. 12

E' istituito a cura del responsabile tecnico un apposito registro delle autorizzazioni concesse, con l'indicazione del giorno e dell'orario di utilizzo dei locali ed il nominativo del richiedente.

ART. 13

Chi ottiene l'uso dei locali deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che l'ordine e la disciplina, prima, durante e dopo la manifestazione è a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto in uso i locali.

In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili saranno sempre attribuite all'organizzatore della manifestazione.

ART. 14

Il Comune, proprietario dei locali, non risponderà in alcun modo di eventuali effetti personali, di oggetti o valori lasciati incustoditi o dimenticati nei locali.

ART. 15

L'Ufficio Tecnico comunale, unitamente all'Ufficio di Vigilanza, verificherà al momento della riconsegna dei locali che non siano stati arrecati dei danni né agli impianti né alle attrezzature, i cui oneri, nel caso si verificano, rimangono a totale carico del richiedente.

ART. 16

Quanto non contemplato dal presente regolamento, sarà deciso di volta in volta dall'Amministrazione comunale che né darà immediata comunicazione agli utenti.

ART. 17

Il presente regolamento, entrerà in vigore dopo la pubblicazione per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale.